

ARGOMENTO

Incidenti stradali: valutazione e risarcimento danni non patrimoniali

MASSIMA

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale si deve tenere conto che:

- la categoria generale del danno non patrimoniale è di natura composita e si articola in una pluralità di aspetti come il danno morale, il danno biologico, il danno da perdita del rapporto parentale o c.d. esistenziale;
- il danno morale va inteso e considerato non solo come patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico ma anche come lesione alla dignità o integrità morale quale espressione della dignità umana;
- il danno non patrimoniale è valutato in via equitativa con riferimento al caso concreto, nel rispetto dei principi della personalizzazione e dell'integralità del ristoro ma senza duplicazioni risarcitorie;
- rientra nel danno non patrimoniale, e il giudice lo valuterà in via equitativa, anche il danno da perdita della vita intesa quale bene supremo dell'individuo e oggetto di un diritto assoluto e inviolabile (tale danno deve essere distinto dal danno alla salute e si differenzia altresì dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale o catastrofe).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. CIVILE III - 23 GENNAIO 2014, N. 1361

Presidente: Russo - Relatore: Scarano - Parti: C. C., M. M., A. A., B. B., - R. R., Impresa assicuratrice XXX, N. N.